NUOVE NORME SUL CONTROLLO DELL'ESPORTAZIONE, IMPORTAZIONE E TRANSITO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO

Art. 10-sexies

Certificazione delle imprese

La certificazione stabilisce l'affidabilita' dell'impresa destinataria, in particolare per quanto concerne la sua capacita' di rispettare le restrizioni all'esportazione dei materiali di armamento ricevuti da un altro Stato membro usufruendo di una autorizzazione generale di trasferimento. L'affidabilita' deve essere valutata sulla base dei seguenti criteri:

a) l'esperienza comprovata in attivita' inerenti la difesa, tenendo conto in particolare del livello di osservanza dell'impresa delle restrizioni all'esportazione, di eventuali decisioni giudiziarie in materia, dell'autorizzazione a produrre o a commercializzare materiali di armamento e dell'impiego di personale dirigente con esperienza;

b) l'attivita' industriale pertinente nel settore dei materiali di armamento all'interno della Comunita', e in particolare la capacita' di integrazione di sistemi o sottosistemi;

c) la nomina di un dirigente di alto livello quale soggetto esclusivamente e personalmente responsabile dei trasferimenti e delle esportazioni;

d) l'impegno scritto dell'impresa, sottoscritto dal dirigente di cui alla lettera c), di adottare tutte le misure necessarie per rispettare e far rispettare tutte le condizioni particolari relative all'utilizzo finale e all'esportazione di ciascuno dei componenti o dei prodotti ricevuti;

e) l'impegno scritto dell'impresa, sottoscritto dal dirigente di cui alla lettera c), di fornire con la dovuta diligenza all'ente che rilascia la certificazione, su sua richiesta, informazioni dettagliate circa gli utilizzatori finali o l'impiego finale di tutti i prodotti esportati, trasferiti o ricevuti dall'impresa stessa usufruendo di una autorizzazione di trasferimento da un altro Stato membro;

f) la descrizione, controfirmata dal dirigente di cui alla lettera c), del programma interno di conformita' o del sistema di gestione dei trasferimenti e delle esportazioni messo in atto nell'impresa. Tale descrizione precisa le risorse organizzative, umane e tecniche destinate alla gestione dei trasferimenti e delle esportazioni, la catena delle responsabilita' nella struttura dell'impresa, le procedure di controllo interno, le misure di sensibilizzazione e di formazione del personale, le disposizioni in fatto di sicurezza fisica e tecnica, la tenuta dei registri e la tracciabilita' dei trasferimenti e delle esportazioni. Le imprese iscritte al registro di cui all'articolo 3 richiedono la

certificazione al Ministero degli affari esteri, che la rilascia, tramite l'UAMA, d'intesa con il Ministero della difesa, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza. Il certificato contiene le seguenti informazioni:

a) l'autorita' competente che rilascia il certificato;

b) il nome e l'indirizzo del destinatario;

c) una dichiarazione di conformita' del destinatario ai criteri di cui al comma 2;

d) la data di rilascio e la durata di validita' del certificato. La certificazione ha una durata di 3 anni. Nei casi di cui all'art 10-quater, le imprese iscritte al registro di cui all'articolo 3 richiedono la certificazione al Ministero degli affari esteri, che la rilascia, tramite l'UAMA, d'intesa con il Ministero della difesa, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo. Il Ministero degli affari esteri puo' adottare le opportune misure, che possono consistere anche nella revoca del certificato, d'intesa con il Ministero della difesa, qualora sia constatato che l'impresa titolare di un certificato non risponde piu' ai criteri di cui al comma 2 e alle condizioni previste dal certificato. In caso di revoca, il Ministero degli affari esteri informa la Commissione europea e gli altri Stati membri della propria decisione. E' riconosciuta la validita' delle certificazioni rilasciate da altro Stato membro. Il Ministero degli affari esteri pubblica e aggiorna regolarmente l'elenco delle imprese nazionali certificate e lo comunica alla Commissione europea, al Parlamento europeo e agli altri Stati membri.

Versione in vigore dal 22 luglio 2012, tuttora in vigore · versione 6

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento
Estremi	Legge 9 luglio 1990, n. 185
Capo	IV — Autorizzazione per le operazioni relative ai materiali di armamento
Sezione	I — Trasferimenti intracomunitari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-sul-controllo-dell-esportazione-importazione-e-transito/art-10-sexies-certificazione-delle-imprese

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it